

RILASCIO - RINNOVO CARTA DI IDENTITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visti gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

Visto l'art. 40 del D.L. 20 gennaio 2012 "Disposizioni in materia di carta d'identità";

Viste le circolari del Ministero dell'interno:

- 26 giugno 2008, n. 8;
- 27 ottobre 2008, n. 12;
- 28 luglio 2010, n. 23;
- 27 gennaio 2012 n. 1

con le quali sono state date istruzioni di carattere operativo per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina;

RICORDA

– che la carta di identità può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità:

- Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
- Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
- Dieci anni per i maggiori di età.

n.b. La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto i 12 anni.

– che ai cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe (A.I.R.E.), la carta d'identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l'ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.

– che coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all'ufficio comunale;

– che i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere all'ufficio comunale la convalida del documento per ulteriori cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall'intestatario, purché munito di delega e del documento da convalidare;

– che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile;

– che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata;

– che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell'autenticazione della firma.

MODALITA'

Per richiedere la carta di identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello con la seguente documentazione:

- 3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (*), non di profilo e con gli occhi ben visibili; (per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato);
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita, rubata o deteriorata sia stata rilasciata da questo Comune negli ultimi 5 anni.

• PERSONA MAGGIORENNE CON FIGLI MINORI

I genitori con figli minori, anche in condizione di separazione legale o divorzio per poter espatriare devono dichiarare sotto la propria responsabilità anche penale, di avere l'assenso dell'altro genitore.

• MINORI

E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:

- entrambi i genitori (l'assenso di uno dei genitori impossibilitato a presentarsi allo sportello, potrà essere rilasciato sottoscrivendo l'apposito modulo e trasmettendolo unitamente alla copia del documento d'identità valido).
- unico genitore esercente la patria potestà;
- tutore munito di atto di nomina.

• MINORI DI ANNI QUATTORDICI

- L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei **minori di anni quattordici** è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

- La carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

• STRANIERI

I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio di una carta d'identità **non valida per l'espatrio** presentando, oltre alle foto, permesso di soggiorno e passaporto entrambi in corso di validità.